



**COMUNE DI MACOMER**  
**Provincia di Nuoro**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE  
AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**

## INDICE:

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Domanda di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – efficacia del regolamento

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativi alle annualità di imposta dal 2020 al 2024.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti non ancora versati risultanti da avvisi di accertamento esecutivi, divenuti definitivi alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata di cui al successivo art.3 e non trasmessi per la riscossione coattiva all'AdER (Agenzia delle Entrate Riscossione), possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di tributo o entrata patrimoniale ed escludendo dal pagamento le somme accertate a titolo di sanzioni e/o interessi. Si precisa che sono, in ogni caso dovute le somme liquidate ai fini del rimborso delle spese di notifica. Per avvisi di accertamento esecutivi divenuti definitivi si intendono gli atti non impugnati dal contribuente e per i quali sono scaduti i termini di legge per la presentazione del ricorso alla Corte di giustizia tributaria competente, per quanto riguarda i tributi, oppure al Giudice di Pace o al Tribunale ordinario per le entrate patrimoniali.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da un avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo alla data di presentazione della domanda da parte del contribuente;
3. Sono esclusi dalla definizione agevolata:
  - l'imposta regionale sulle attività produttive, le compartecipazioni e le addizionali ai tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria comunale.
  - gli atti impositivi o di contestazione divenuti definitivi per avvenuto pagamento per intero delle somme oggetto dell'atto impositivo;
  - le controversie tributarie che risultano essere definite per effetto di sentenze definitive;
  - i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi;
  - le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie;
  - i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
4. Le finalità dell'istituto sono:
  - il miglioramento dei livelli di riscossione;
  - la riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità;
  - la deflazione del contenzioso;

## **Articolo 3 – Domanda di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, inviando entro il termine perentorio del **31/07/2026** apposita domanda con le

modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale domanda il debitore indica gli avvisi di accertamento esecutivi, le annualità e l'entrata comunale oggetto della definizione agevolata, indicando altresì il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, trasmette ai debitori una comunicazione con l'indicazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione di accoglimento della definizione agevolata;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di 36 (trentasei), con importo minimo di € 100,00, con scadenza mensile, a condizione che la scadenza delle rate non superi i termini di decadenza e prescrizione stabiliti dalla legge per la riscossione delle entrate comunali.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi al tasso legale.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

#### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento per intero delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti definibili, l'annullamento automatico delle somme liquidate negli avvisi di accertamento esecutivi a titolo di sanzioni e/o interessi.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e si procederà alla riattivazione automatica della riscossione di tutti gli importi accertati, comprese sanzioni e interessi. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo residuo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai fini della definizione agevolata, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle

somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

3. Il pagamento per intero delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

#### **Articolo 6 – efficacia del regolamento**

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.